

Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ad ASP Città di Bologna dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento i procedimenti di adesione a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni, per i quali i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari sono svolti dalle Centrali di Committenza.

Art. 2 - Oggetto dei controlli

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:
 - a. di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave);
 - b. di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – Modalità per l'esecuzione dei controlli

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive sono effettuati con acquisizione d'ufficio mediante informazioni inserite nel FVOE ovvero mediante consultazione delle Banche dati in uso all'Amministrazione.

Art. 4 - Controlli a campione

2. I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 15% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture o dal Dirigente designato, previa formazione di un elenco estrapolato dagli atti in archivio presso il Servizio Appalti.

5. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.
6. Sono escluse dal sorteggio a campione le dichiarazioni già sottoposte a controllo ai sensi del successivo art. 6.
7. Sarà, inoltre, sempre oggetto di verifica la regolarità contributiva, estrapolata dal documento DURC presso i portali INAIL, INPS o piattaforme dedicate per i professionisti.

Art. 5 - Termini per lo svolgimento dei controlli

1. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06);
 - entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

Art. 6 - Controlli in caso di ragionevole dubbio

1. In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, potranno essere effettuati controlli mirati, effettuati anche prima dell'affidamento diretto.
2. I casi di ragionevole dubbio sono riscontrabili nelle seguenti situazioni, descritte a livello esemplificativo e non esaustivo:
 - incoerenza palese tra le informazioni rese;
 - inattendibilità evidente delle stesse;
 - imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
 - indeterminatezza della situazione descritta;
 - segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Art. 7 – Esiti dei controlli

1. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture o il Dirigente designato invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, procedendo alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi, salvo procedere nel caso anche alla richiesta di risarcimento del danno.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 9 – Validità e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.